

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies

“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Si rammenta che gli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale cui fa riferimento l'art. 25-septies del Decreto 231/2001 disciplinano, rispettivamente, il reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590, comma 3, c.p. Lesioni personali colpose

“(…) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.(…)”

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema adottato dalla Società dovrà essere strettamente conforme alle prescrizioni della relativa normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza. Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un sistema di principi cogenti e adempimenti obbligatori, la cui corretta declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adeguata in funzione del Modello previsto dal Decreto – può risultare idonea ad escludere, agli effetti esonerativi dello stesso Decreto, la ravvisabilità di condotte riportabili alle fattispecie dei reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

In considerazione della recente introduzione dei predetti Reati nell'area di rilievo ai fini del Decreto 231/2001, si ritiene che le condotte sanzionabili ai sensi del Decreto stesso consistano principalmente nel garantire un vantaggio e/o un interesse per la Società derivati dall'impiegare risorse (economiche e non solo) inadeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori.

I requisiti dell'interesse e/o del vantaggio per la Società si potrebbero quindi ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche (i) sia connessa ad un risparmio sui costi necessari a garantirne il rispetto, (ii) sia conseguenza del perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei processi produttivi o una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito della relativa sicurezza.